



Il Consiglio di Stato e la tutela del bosco nella legislazione paesaggistica

Alberto Abrami

Professore ordinario fuori ruolo di Diritto forestale e dell'ambiente nell'Università di Firenze; abrami.alberto@alice.it

Con la sentenza 2 agosto 2023 n. 7475, di conferma della decisione del Tar Puglia-Lecce del 2 maggio 2017, n. 670, il Consiglio di Stato, nella sua IV sezione, è tornato ad occuparsi dei terreni boscati. L'occasione è stata offerta dal ricorso di un privato avverso alla decisione della Regione Puglia di inserire un appezzamento silvano, del quale il ricorrente è proprietario, nel piano paesaggistico regionale. Il massimo consesso di giustizia amministrativa nel respingere il ricorso svolge anche alcuni rilievi sul significato della tutela dei territori coperti dalla superficie arborea ai sensi del vigente codice del paesaggio n. 42 del 2004. Si tratta di tutela di genere, effettuata direttamente dal legislatore per categoria di beni - che riguarda anche altri sistemi ecologici e geografici - con la quale tutela si evidenzia un tipo di proprietà, quella forestale, appunto, connotata dalla funzione sociale che, però, va oltre l'interesse idrogeologico rappresentato dal decreto n. 3267 del 1923, come anche dell'interesse meramente estetico che caratterizza la legge n. 1497 del 1939.

Qui le foreste, o boschi, divengono meritevoli di salvaguardia in quanto espressione della nostra identità territoriale - così la sentenza del Consiglio di Stato - e per questa ragione il ter-

ritorio boscato non lo si può trattare allo stesso modo di qualsiasi altro terreno, ovvero dissolarlo secondo la logica del mercato per dargli una destinazione più conveniente, perché ci troviamo di fronte ad una proprietà che obbliga - come osserva la dottrina amministrativistica - impedendo al suo possessore comportamenti in contrasto con la sua funzione sociale (art. 42 Cost.) che è intrinseca al bene.

Significativa l'affermazione della sentenza, per cui il bosco non va ritenuto "una monocultura di alberi destinata alla produzione di legname", secondo una concezione che equipara il terreno boscato al terreno agricolo, cogliendone l'aspetto produttivistico a scapito dei fondamentali servizi di interesse collettivo; Il bosco infatti - sempre a parere del Consiglio di Stato che richiama la pregressa giurisprudenza amministrativa¹ - è una "realtà vivente", e cioè, un ecosistema complesso costituito non solo dagli alberi, ma anche dal cosiddetto, sottobosco, dalla micro-flora e fauna.

Il che non significa che la superficie silvana abbia un valore assoluto, ovvero che non possa essere trasformata, mediante autorizzazione dell'Autorità paesaggistica competente, in altra destinazione, ma occorrerà che ciò sia il risul-

¹ Ma vedi anche la Cassazione penale, Sez. III 12 febbraio 1993, in "Riv.Giur.Edil." 1993 I p. 1218.

tato della comparazione fra i diversi interessi confliggenti, dovendo considerare in questa comparazione, la recente costituzionalizzazione della tutela dell'ambiente, non diversamente dalla tutela della biodiversità, della quale il bosco, non di rado, è ricco. Nel caso, però, portato all'esame del Consiglio di Stato, il problema del rilascio, o meno, dell'autorizzazione al dissodamento del bosco, non ha ragione di porsi, poiché la richiesta del ricorrente è volta all'annullamento della decisione della Regione Puglia di inserire il bosco nel piano paesaggistico-territoriale regionale, impedendone così una diversa destinazione. Secondo il Consiglio di Stato la decisione regionale non risulta viziata da eccesso di potere e va ritenuta legittima.

Dalla considerazione del bosco come sistema ecologico complesso, discende l'altra questione relativa alla modalità della sua utilizzazione al fine di trarne il legname, perché il legislatore paesaggista non ha inteso trasformare la categoria dei nostri boschi in riserve naturali integrali. A questo riguardo la sentenza richiama il significato di taglio colturale in quanto "attività di gestione e manutenzione" della superficie silvana, che non richiede l'autorizzazione al taglio allorché il bosco è in grado di autorigenerarsi mediante l'emissione dei polloni - come si verifica nel bosco ceduo - anche se non in tempi rapidi e comunque in relazione alle diverse specie arboree.

È la tesi, questa, enunciata dal d.Lgs. n. 227 del 2001 (art.6 comma II), richiamato in sentenza, con il quale il legislatore intende orien-

tare l'attività regionale, ovvero l'esercizio della selvicoltura, escludendo che si possa configurare un taglio colturale quando si tratta della recisione a raso del bosco d'alto fusto - ma non già del singolo albero - perché in tal caso il bosco, almeno in generale, non si rigenera automaticamente per effetto della natura, come accade per il bosco ceduo, ma occorrerà reimpiantarne artificialmente.

Il decreto n. 227 del 2001 è stato abrogato e sostituito dal vigente Testo Unico forestale n. 34 del 2018. Esso contiene una disposizione sempre più condivisa dalla dottrina selvicolturale e, cioè, il divieto del taglio a raso per tutti i tipi di bosco: non solo, quindi, nel caso del bosco d'alto fusto, ma anche nel caso del bosco ceduo, perché tale tipo di taglio avrebbe l'effetto di stravolgere il terreno - con tutte le conseguenze negative che ne derivano - sul quale riposa l'impianto arboreo.

La disposizione del Testo Unico, che si rinviene alla lett. a) del comma V dell'art. 7, è però svuotata di contenuto nei successivi commi dove si afferma che le Regioni, le quali sono le destinatarie della norma, possono autorizzare gli interventi in deroga. Questo spiega perché, ad oltre cinque anni ormai dall'entrata in vigore del decreto n. 34 del 2018, le Regioni conservano nella propria legislazione le prescrizioni relative al taglio a raso del bosco ceduo consentendolo fino a 20 ettari, ma anche il taglio a raso del bosco d'alto fusto, fino a 2, ed anche 3 ettari, come prevede la normazione forestale della Regione Toscana.